

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

26.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1939-XVIII

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOLZON**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Modificazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso amministrazioni statali ed altri enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima. (<i>Modificato dal Senato</i>). . .	503
Aumento di due posti di grado 2° nel ruolo della carriera diplomatico-consolare. . .	503
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Modificazioni alle piante organiche del personale degli Uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno)	504

Discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso amministrazioni statali ed altri enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima. (456-B) (Modificato dal Senato)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, avverte che il Senato ha modificato l'articolo 3 aggiungendo il comma: « Soltanto per gravi motivi, è data facoltà al Ministro competente di concedere la reintegrazione nei termini ».

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo 3 modificato dal Senato.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento di due posti di grado 2° nel ruolo della carriera diplomatico-consolare. (473)

BOLZON, *Relatore*, ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

La riunione comincia alle 9.45.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Acerbo, Masetti Enrico e Scotti.

Constata che la Commissione è in numero legale.

COLOMBATI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle piante organiche del personale degli Uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno). (474)

BOLZON, *Relatore*, ritiene che, data l'intensificazione del traffico, siano giustificati gli aumenti che si portano alle piante organiche del personale. Il gruppo *A* è aumentato di 140 posti, il gruppo *B* di 200 posti, mentre il gruppo *C* è ridotto di 180 posti.

GIGLIOLI osserva che dalla relazione del disegno di legge non risulta l'aumento della spesa che sarà determinata dalle modificazioni delle piante organiche del personale.

PRESIDENTE propone di rinviare l'esame del disegno di legge per avere dal Ministero competente maggiori ragguagli.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle 10.5.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modificazione dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, concernente la sistemazione degli avventizi squadristi in servizio presso amministrazioni statali ed altri enti pubblici e disposizioni integrative della legge medesima. (456-B)

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, è sostituito dal seguente:

« Per il riconoscimento del diritto alla sistemazione, l'avventizio deve presentare regolare domanda corredata dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato del casellario giudiziario;
- d) certificato di appartenenza ininterrotta al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 rilasciato dal Segretario della Federazione dei Fasci di Combattimento, ratificato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da un Vice Segretario del Partito;

e) dichiarazione in carta semplice sottoscritta dall'interessato e confermata, sotto la sua personale responsabilità, dal Capo dell'Ufficio da cui l'interessato dipende, dalla quale risulti il numero della tessera del Partito Nazionale Fascista dell'anno in corso e che sulla stessa è stata stampigliata, a cura della Federazione dei Fasci di Combattimento la dicitura « squadrista ».

Alla domanda l'avventizio deve altresì unire il titolo di studio di cui è in possesso e gli altri titoli di servizio che ritenga di esibire nel proprio interesse.

ART. 2.

Nell'articolo 6, secondo comma, della predetta legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, dopo le parole « egli conserverà la differenza come assegno *ad personam* », sono aggiunte

le seguenti: « osservato l'articolo 2, primo comma, del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 4 maggio 1926-IV, n. 898 ».

ART. 3.

L'avventizio che ritenga di aver titolo alla sistemazione in ruolo prevista dalla legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, deve presentare, a pena di decadenza, la documentata domanda di cui all'articolo 2 della legge medesima all'Amministrazione dalla quale dipende entro sei mesi dalla data in cui compie il biennio di servizio non di ruolo richiesto dall'articolo 1 della predetta legge.

Per coloro i quali hanno compiuto detto biennio di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sei mesi decorre dalla data medesima.

Soltanto per gravi motivi, è data facoltà al Ministro competente di concedere la reintegrazione nei termini.

Aumento di due posti di grado 2° nel ruolo della carriera diplomatico-consolare. (473)

ART. 1.

Il numero dei posti nel grado di Ambasciatore, di cui alla tabella A allegata alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1123, è elevato a diciotto.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

